

MiFID II/MiFIR: in consultazione ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina italiana in materia di intermediari

n. 286 / 2019

1. Introduzione

Lo scorso 27 maggio il MEF ha posto in pubblica consultazione (sino al prossimo 14 giugno) alcune proposte di modifica del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998, "TUF"), una norma di coordinamento nel Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005, "CAP") ed alcune disposizioni transitorie.

Scopo dell'intervento normativo è quello di risolvere le criticità segnalate dalle Autorità di vigilanza a seguito dell'applicazione delle norme contenute nella disciplina attuativa del pacchetto MiFID II/MiFIR.

Il MEF ha quindi provveduto a censire le disposizioni del TUF che necessitano di modifica e a predisporre, in collaborazione con le Autorità medesime, una tabella, propedeutica all'emanazione di un decreto integrativo e correttivo.

Di seguito si richiamano le principali disposizioni integrative e correttive al TUF con riguardo alla disciplina degli intermediari.

2. Le principali proposte di modifica

Riparto di competenze con riguardo ai prodotti di investimento assicurativo (Insurance Based Investment Products o IBIP)

Il MEF propone la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 4-sexies del TUF, volta a chiarire, con migliore formulazione letterale, l'assetto del riparto di competenze tra Consob e IVASS con riguardo agli IBIP.

In particolare:

- (i) la Consob è competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento PRIIPs agli ideatori (¹), con riferimento alle imprese di

(¹) Ad es., gli obblighi relativi alla pubblicazione, forma e contenuto del KID.



assicurazione, nonché di quelli imposti ai consulenti e ai venditori ⁽²⁾, con riferimento alle banche, agli intermediari finanziari, alle SIM e a Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, ivi inclusi i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati di tali intermediari assicurativi;

- (ii) l'IVASS è competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento PRIIPs ai consulenti e ai venditori, con riferimento alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi (agenti, broker assicurativi, produttori diretti, nonché relativi dipendenti e collaboratori).

Contrasto all'abusivismo

Viene proposta l'introduzione del comma 1-*bis* nell'art. 7-*octies* in materia di poteri di contrasto all'abusivismo, rafforzando ulteriormente i poteri già attribuiti alla Consob.

In particolare, verrebbe attribuito alla Consob il potere di ordinare direttamente ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche e/o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici e/o di telecomunicazione (senza quindi dovere fare affidamento sulla collaborazione spontanea dei provider che ospitano i singoli siti web), la rimozione delle iniziative di chiunque in Italia, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari dell'ordine avranno l'obbligo di adempiervi, inibendo l'utilizzazione delle reti.

Le modalità e i termini degli adempimenti previsti dalla nuova disposizione sono rimessi ad un regolamento della Consob.

Prodotti di investimento assicurativo

Viene proposta la modifica dell'art 25-*ter* del TUF, introducendo due nuovi commi.

In particolare, il comma 2-*quater*, nell'intento di colmare un vuoto normativo, chiarisce che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ("OCF") è competente a svolgere poteri di vigilanza, cautelari e sanzionatori – attribuitigli dall'art. 31, comma 4, del TUF – anche nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi ⁽³⁾, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

In conseguenza di ciò, il comma 2-*quinqüies* prevede che l'OCF e le altre autorità, diverse dalla Consob, interessate all'attività degli intermediari assicurativi, collaborino reciprocamente ai fini di una efficace azione di vigilanza.

⁽²⁾ Ad es., gli obblighi relativi alla consegna del KID e alle procedure/meccanismi concernenti i reclami e i ricorsi.

⁽³⁾ Previsto dall'art. 109 del CAP.

Alla luce delle modifiche proposte con riferimento all'art. 25-ter del TUF, anche l'art. 121-*quater* del CAP recante norme in materia di vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo verrebbe modificato. In particolare, nella sua attuale formulazione, l'art. 121-*quater* sancisce la competenza dell'IVASS relativamente all'esercizio dei poteri di vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, facendo salva la competenza della Consob. La nuova formulazione estenderebbe, invece, la portata della clausola di salvaguardia, facendo salve, da un lato, le competenze dell'OCF sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, dall'altro, le competenze della Consob sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo ad opera di soggetti dalla stessa vigilati.

Offerta fuori sede

Viene proposta la modifica dei commi 5 e 9 dell'art. 30 del TUF, al fine di meglio chiarire due aspetti che hanno sollevato problemi interpretativi.

In particolare, al comma 5 viene chiarito che i gestori (Sgr, società di gestione UE, GEFIA UE e non UE) possono procedere all'offerta fuori sede dei fondi pensione da essi istituiti e gestiti.

Al comma 9 viene chiarito che la disciplina dell'offerta fuori sede si applica ai prodotti finanziari ⁽⁴⁾ *tout court*, senza alcuna rilevanza sotto il profilo del soggetto emittente (bancario o non bancario).

Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Le nuove disposizioni apportano modifiche ai commi 1 e 2 dell'art. 31 del TUF.

In particolare, nel primo periodo del comma 1, la proposta di modifica prevede che il generico riferimento ai "soggetti abilitati" che si avvalgono, ai fini dell'offerta fuori sede, di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sia sostituita da una puntuale individuazione degli intermediari tenuti ad avvalersi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La lista dei soggetti espressamente elencati comprenderebbe Sim, banche italiane, imprese di investimento e banche UE, imprese di paesi terzi, Sgr, società di gestione UE, Sicav, Sicaf, GEFIA UE e non UE, intermediari finanziari ex art. 106 del D. lgs. 385/1993 (TUB).

L'intervento di modifica consente di superare un'ambiguità interpretativa generata dal fatto che nella nozione di "soggetti abilitati" prevista dall'art. 1, comma 1, lett. r) del TUF - richiamata dall'art. 31 nell'attuale formulazione - sono ricompresi, oltre agli intermediari italiani, esclusivamente i soggetti UE e non UE che operano sul territorio domestico mediante succursale. La modifica consente, pertanto, di evitare una

⁽⁴⁾ Definiti nel TUF come gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari).

disparità di trattamento tra gli operatori esteri, che, stando all'attuale formulazione dell'art. 31, potrebbero svolgere l'attività di offerta fuori sede solo ove già fossero stabilmente insediati in Italia mediante succursali e non anche laddove operassero in regime di libera prestazione di servizi.

Nella stessa ottica verrebbe riformulato il secondo periodo del comma 1 dell'art. 31 che equipara, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica ad una succursale insediata in Italia. In particolare, la modifica proposta prevede che tale equiparazione operi non solo quando siano le imprese di investimento UE e le banche UE ad avvalersi dei consulenti finanziari – come nell'attuale formulazione – ma anche quando di tale attività si avvalgano le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE.

Risoluzione stragiudiziale di controversie

Le nuove disposizioni apportano integrazioni all'art. 32-ter del TUF al fine di chiarire che l'obbligo di aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie - insorte con investitori diversi dai clienti professionali - sussiste anche con riferimento ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria. La modifica chiarisce, inoltre, che l'OCF è competente anche nei confronti di tali soggetti ad applicare le sanzioni derivanti dalla mancata adesione a tali procedure.